

Il sistema processuale penale per imputati minorenni

Qualora un reato sia commesso da un soggetto minorenni, si devono applicare le disposizioni contenute nel decreto **D.P.R. n. 448/1988**, rimandando alle disposizioni generali previste nel codice di procedura penale qualora il decreto non preveda diversamente (principio di sussidiarietà).

Il processo minorile si concentra non solo sull'accertamento del fatto e delle responsabilità, ma soprattutto sulla conoscenza della personalità del minore la cui condotta in violazione di leggi costituisca una fattispecie di reato.

A differenza di quanto stabilito per gli imputati adulti (in quanto l'art. 220 c.p.p. vieta accertamenti sulla personalità) la normativa processuale minorile impone al Pubblico Ministero e al giudice di svolgere, prima di ogni altra indagine, **accertamenti sulla personalità del minore**, sulla situazione personale, familiare e socio-ambientale, per valutare la rilevanza sociale del fatto commesso, l'imputabilità, il grado di responsabilità e la risposta penale più idonea da dare ad essa.

La priorità attribuita al percorso rieducativo del minore ha portato all'introduzione di istituti del tutto nuovi, come la **sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova**, con lo scopo di evitare gli effetti stigmatizzanti controproducenti del contatto con l'apparato della giustizia.

Alcune disposizioni del D.P.R. n. 448/88 stabiliscono **l'esclusione della pubblicità delle udienze**; la previsione della **facoltatività, in ogni caso, dell'arresto in flagranza di reato** e dell'applicabilità della **custodia cautelare in carcere solo ai delitti più gravi** e **l'inammissibilità di costituzione di parte civile**.

Non tutti i riti speciali disciplinati dal codice di procedura penale sono applicabili al processo a carico di imputati minorenni: non sono ammessi *l'applicazione della pena su richiesta delle parti* (art. 444 c.p.p.) e *il procedimento per decreto* (art. 459 c.p.p.). E' invece ammesso il **giudizio direttissimo** e la possibilità del minore di fare richiesta di **giudizio abbreviato** e di **giudizio immediato**, ma in ogni caso non potrà omettersi l'accertamento sulla sua personalità.